

STATUTO

dell'Associazione per l'Insegnamento della Fisica

(A.I.F.)

In vigore dal 4 agosto 2020 a seguito delle modifiche apportate mediante referendum

Art. 1

L'Associazione per l'Insegnamento della Fisica (A.I.F.) è un'associazione senza fini di lucro, che ha lo scopo di migliorare e rivalutare l'insegnamento della fisica e di contribuire ad elevare il livello della cultura scientifica in Italia. A tal fine stampa e diffonde pubblicazioni a carattere didattico e culturale, organizza attività di aggiornamento e di formazione insegnanti, convegni e congressi ed effettua tutte le iniziative atte a conseguire lo scopo suddetto.

Art. 2

L'A.I.F. si compone di soci ordinari, soci onorari, soci aggregati e soci collettivi.

Soci ordinari sono le persone fisiche maggiori di età.

Soci onorari sono le persone che hanno contribuito in modo eminente a conseguire gli scopi che l'A.I.F. si propone.

Soci aggregati sono gli studenti e le persone che aderiscono all'A.I.F. tramite altre Associazioni. La qualifica di studente va documentata.

Soci collettivi sono le scuole, gli istituti, gli enti, che sono rappresentati dal legale rappresentante o persona da lui delegata espressamente.

La qualifica di socio ordinario, aggregato e collettivo si acquista a pieno titolo con l'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che dovrà pronunciarsi nella prima riunione dal ricevimento della domanda stessa e comunque entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Il provvedimento di ammissione o di rigetto deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione.

Nel caso di mancato accoglimento è ammesso ricorso, da parte dell'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione mediante istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo con mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

Sul ricorso si pronuncia in modo definitivo l'Assemblea dei soci, in occasione della prima convocazione utile.

I soci onorari vengono proclamati dall'Assemblea dei soci, su proposta motivata del Consiglio Direttivo. Non possono essere proclamati più di due soci onorari all'anno. La qualifica di socio onorario è a vita.

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Art. 3

Hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, così come disposto dall'art. 2538 del Codice Civile, indipendentemente dalla posizione assunta nell'Associazione.

Non è ammesso il voto per delega. È ammesso il voto per corrispondenza, secondo norme che verranno fissate di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Art. 4

I soci ordinari, aggregati e collettivi sono tenuti a corrispondere annualmente una quota, la cui entità per ciascuna categoria viene stabilita ogni anno per l'anno successivo dal Consiglio Direttivo. Non viene richiesta alcuna quota ai soci onorari.

Le somme versate a titolo di quote associative sono intrasmissibili, salvo a causa di morte, e non rivalutabili.

Art. 5

In mancanza di dimissioni, il socio è tenuto a versare entro il 31 gennaio di ogni anno la quota d'iscrizione. Il socio non in regola con l'iscrizione perde i diritti attivi; se la quota non viene versata entro il 30 giugno la qualifica di socio viene sospesa.

La qualifica di socio si perde o per dimissioni o per morosità di un anno nel versamento della quota, o per revoca della nomina; quest'ultimo provvedimento può essere adottato dal Consiglio Direttivo qualora il comportamento del socio si sia reso incompatibile con gli interessi e le finalità dell'Associazione. Avverso il provvedimento del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso, con le modalità di cui all'Art. 2.

Art. 6

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo, formato dal Presidente, dal Vicepresidente e da sette Consiglieri.

Art. 7

I soci nel loro insieme costituiscono l'Assemblea dei soci.

L'Assemblea ordinaria si raduna una volta all'anno su invito del Presidente, per approvare il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, secondo l'ordine del giorno in precedenza stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'eventuale residuo attivo resterà a disposizione dell'Associazione per iniziative di carattere culturale, comunque inerenti all'attività istituzionale dell'Associazione.

È fatto, inoltre, divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Assemblea straordinaria dei soci può essere riunita dal Presidente di propria iniziativa; deve essere riunita su richiesta di almeno un decimo dei soci in regola con il versamento della quota sociale o di tre membri del Consiglio Direttivo, entro due mesi dalla richiesta stessa. I soci dovranno essere informati sui motivi dell'Assemblea straordinaria con un preavviso di almeno 20 giorni.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente più della metà dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea dei soci elegge ogni tre anni tutti i membri del Consiglio Direttivo, tranne quello di diritto di cui al successivo articolo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che provvederà a redigere il verbale dell'Assemblea e a riportarlo su apposito "Registro dei verbali".

Art. 8

Il Presidente uscente fa parte di diritto del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio successivo. La carica di Consigliere di diritto deve essere accettata almeno tre mesi prima della data prevista per l'Assemblea dei soci. L'accettazione, di cui deve essere data comunicazione sulla stampa dell'Associazione, implica l'impossibilità di accettare qualsiasi carica elettiva.

Gli altri membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci aventi diritto di voto; essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Qualora il Presidente uscente rinunci o non possa essere Consigliere di diritto, l'Assemblea dei soci elegge tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente in carica può essere confermato una sola volta; successivamente è escluso per sei anni dalla Presidenza e dalla Vicepresidenza.

I membri del Consiglio Direttivo non possono far parte del Consiglio per più di 15 anni consecutivi; questa norma vale anche per il Consigliere di diritto.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo regge e amministra l'Associazione: esso determina nei suoi dettagli il programma delineato dall'Assemblea dei soci, e ne cura la realizzazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza e sono valide quando siano presenti almeno cinque dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente non meno di tre volte all'anno, o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo sostituisce, sulla base della graduatoria delle elezioni, il Consigliere che, senza gravi e documentati motivi, in dodici mesi non abbia partecipato ad almeno metà delle riunioni, o che sia mancato a tre riunioni consecutive.

Art. 10

La votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo viene fatta dall'Assemblea dei soci su scheda unica recante l'indicazione di tutte le cariche da eleggersi, e cioè Presidente, Vicepresidente e Consiglieri; per l'elezione dei Consiglieri non si possono esprimere più di quattro preferenze.

I voti non utilizzati per una carica sono cumulabili per le cariche inferiori.

È ammessa la presentazione di elenchi di candidati, se sottoscritti da almeno dieci soci proponenti distinti dai candidati stessi. In ogni caso il voto va attribuito alle persone, e quindi è possibile votare nominativi di elenchi diversi. Gli elenchi di cui sopra devono pervenire al Presidente almeno tre mesi prima della data fissata per l'Assemblea dei soci. Il Presidente ne cura la pubblicazione sulla stampa dell'Associazione e l'affissione nei locali dove si svolgono le votazioni.

Nel caso di parità di voti fra due soci preposti per la stessa carica, viene eletto il più anziano per appartenenza all'Associazione; in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

Lo spoglio e lo scrutinio delle schede vengono fatti subito dopo la chiusura del seggio dal Presidente del seggio e da due scrutatori, nominati dall'Assemblea dei soci. I risultati vengono immediatamente

comunicati al Presidente uscente, il quale convoca il nuovo Consiglio Direttivo entro un mese dalle elezioni.

I risultati della votazione devono essere pubblicati sulla stampa dell'Associazione entro tre mesi dalla data dello svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 11

Il Presidente rappresenta l'Associazione, vigila sull'osservanza dello Statuto, convoca l'Assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio Direttivo; promuove iniziative atte a favorire l'attività e lo sviluppo dell'Associazione.

Egli stabilisce la sede dell'Associazione.

Il Presidente è il Responsabile della comunicazione dell'Associazione in tutte le sue forme; sentito il parere del Consiglio Direttivo, può scegliere, tra i membri del Consiglio Direttivo o tra i soci regolarmente iscritti, le necessarie figure di supporto, quali un Direttore Responsabile per la stampa, un Responsabile per il sito Web, altri responsabili per diverse funzioni.

In ogni momento il Presidente può revocare questi mandati.

Il Presidente organizza un ufficio di segreteria, di cui è responsabile, per la gestione amministrativa dell'Associazione. La situazione amministrativa dell'Associazione viene esaminata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

Il Consigliere di diritto collabora strettamente col Presidente e fornisce tutte le indicazioni utili per garantire la continuità nella vita dell'Associazione.

Il Vicepresidente collabora col Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Responsabile dei rapporti con i soci e le Sezioni ed affida gli incarichi di Responsabile di gruppo o commissione. Ogni sei mesi i Responsabili di gruppo e di commissione presentano una relazione sull'attività svolta.

Art. 13

Se si rende vacante la Presidenza subentra il Vicepresidente; questi viene a sua volta sostituito dal Consigliere che ha avuto più voti. Si procede in modo analogo se si rende vacante la Vicepresidenza.

Sia il Presidente dimissionario sia il Vicepresidente dimissionario hanno diritto a conservare il posto di Consigliere; al Presidente dimissionario non può essere attribuita la carica di Vicepresidente, anche se egli risultasse il Consigliere con più voti.

Se si rendesse vacante un posto di Consigliere, ivi compreso quello di Consigliere di diritto, la sostituzione avviene secondo la graduatoria delle elezioni.

Nel caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Presidente dimissionario convoca entro otto giorni l'Assemblea dei Soci, da tenersi tra il 30° e il 60° giorno dalla data della lettera di convocazione.

Art. 14

Le cariche sociali non ammettono, come tali, alcuna retribuzione.

Art. 15

Per favorire la vita associativa e la realizzazione in ambito territoriale delle iniziative di cui all'Art. 1, è ammessa la costituzione di Sezioni locali dell'AIF, dotate di autonomia organizzativa e amministrativa entro i limiti previsti dal presente articolo.

A tal fine, in qualunque località si trovino o si possano facilmente riunire almeno otto soci, questi possono costituirsi in Sezione con proprio regolamento interno, che non dovrà essere in alcun punto in contrasto col presente statuto. Il regolamento dovrà indicare almeno i criteri di adesione dei soci alla Sezione e le modalità per la convocazione dell'Assemblea annuale di Sezione, per l'approvazione del bilancio, per l'elezione del segretario e la durata del suo incarico.

Il regolamento entrerà in vigore solo dopo essere stato approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario di Sezione ha il compito preminente di guidare l'attività della Sezione e mantenere il necessario collegamento con il Consiglio Direttivo, secondo le indicazioni fissate nel Regolamento interno dell'Associazione.

Il Segretario trasmette ogni anno al Consiglio Direttivo l'elenco dei soci aderenti alla Sezione e il verbale dell'Assemblea annuale, contenente una relazione sull'attività svolta nell'anno.

Il Consiglio Direttivo può intervenire nella vita della sezione ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e l'opportunità, emanando, se del caso, opportune disposizioni vincolanti. Avverso tali disposizioni del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso, con le stesse modalità di cui all'Art.2.

Per lo svolgimento delle proprie attività locali, le Sezioni possono dotarsi di proprio Codice Fiscale; hanno inoltre facoltà di iscrizione a pubblici registri previa autorizzazione formale da parte del Consiglio Direttivo.

Iniziative di carattere non locale devono essere svolte d'intesa con il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Nei comuni con più di 300 mila abitanti possono operare due Sezioni distinte, purché ciascuna abbia almeno 25 soci.

Art. 16

L'A.I.F. pubblica una rivista, La Fisica nella Scuola, inviata gratuitamente a tutti i soci e gestisce il sito Web "www.aif.it", del quale un'area è riservata ai soci. Sia la rivista che l'area riservata del sito Web sono organi ufficiali di comunicazione con i soci, in particolare per quanto previsto negli articoli 8, 10, 17 e 18 di questo Statuto.

Della rivista e di ogni altra attività editoriale sono responsabili il Presidente e i Responsabili da lui appositamente nominati. Della parte informativa sulla vita dell'Associazione è comunque responsabile il Presidente.

Art. 17

Modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento della quota sociale; nel secondo caso esse devono pervenire al Presidente almeno sei mesi prima della data prevista per l'Assemblea ordinaria dei soci.

Le proposte devono essere portate a conoscenza dei soci, mediante la pubblicazione sulla stampa dell'Associazione, almeno tre mesi prima della data prevista per l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria esamina le proposte e decide se sottoporle a Referendum per corrispondenza.

Art. 18

L'Assemblea dei soci, con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti, indice il Referendum per le modifiche di Statuto e, su proposta del Consiglio Direttivo, ne stabilisce le modalità.

Per l'attuazione del referendum, l'Assemblea nomina la Commissione elettorale composta da un presidente e da due scrutatori, scelti tra i soci. Entro sei mesi dalla data dell'Assemblea ordinaria dei soci, la commissione provvede all'espletamento del referendum e comunica i risultati al Presidente dell'A.I.F. Le modifiche sono approvate se hanno ottenuto la maggioranza semplice dei voti espressi.

Il Presidente dell'A.I.F. provvede alla pubblicazione dei risultati sulla stampa dell'Associazione, entro i tre mesi successivi. Le norme diventano esecutive con la pubblicazione.

Art. 19

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deliberato con la maggioranza dei tre quarti dei voti validi e dei due terzi dei soci aventi diritto di voto.

Art. 20

In caso di scioglimento, l'Assemblea delibererà di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21

Il *Regolamento interno dell'Associazione* disciplina in tutti gli aspetti le relazioni tra gli Organi di gestione dell'Associazione, i soci e le Sezioni, allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Associazione stessa; in esso sono contenute le norme di attuazione del presente Statuto.

Esso viene redatto e deliberato dal Consiglio Direttivo, ed entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea dei Soci. Analogamente si procede per le sue eventuali modifiche.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento interno si dovrà fare riferimento alle leggi vigenti.

Art. 22 - Norma transitoria

Il Regolamento interno dell'Associazione è approvato nella prima Assemblea dei soci convocata dopo l'entrata in vigore delle modifiche di Statuto e in particolare del precedente Art. 21.

Nella fase transitoria, le modalità di attuazione dello Statuto restano affidate alle delibere assunte di volta in volta dal Consiglio Direttivo.